

## **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PALMI**

### **Articolo 1 - Istituzione**

1. E' istituita, presso l'Unità Operativa Autonoma di Staff Affari Legali e Contenzioso, l'Avvocatura civica dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 2 - Composizione dell'Avvocatura civica.**

1. Dell'Avvocatura civica fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale.
2. Possono altresì far parte dell'Avvocatura civica altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio. Detti dipendenti, individuati ed assegnati all'Ufficio dall'Amministrazione Comunale, sono autorizzati ad iscriversi a proprie spese, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (Laurea in Giurisprudenza) e previo parere favorevole dei Responsabili, al Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio avanti i Tribunali e ai Giudici di Pace del Distretto di Palmi.
3. Gli addetti dell'Avvocatura civica abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Palmi, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.
4. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero adeguato di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura.

### **Articolo 3 – Incarico e ripartizione competenze.**

1. I responsabili dell'Avvocatura Civica sono nominati dal Sindaco, con provvedimento indicante anche la decorrenza ed il periodo di durata dell'incarico, nonché le linee funzionali e le competenze di ciascun Avvocato, secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro.
2. In caso di particolari esigenze o in funzione di una migliore distribuzione dei carichi di Lavoro, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà, in qualsiasi momento, modificare la ripartizione delle competenze all'interno dell'Avvocatura Civica.

### **Articolo 4 - Compiti.**

1. Compito principale dell'Avvocatura civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Palmi attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.
  2. All'Avvocatura civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.
  3. In particolare, all'Avvocatura civica è assegnata l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Palmi affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le Costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.
- La procura speciale verrà conferita secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.  
L'Avvocatura civica, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può

compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

## **Articolo 5 - Ulteriori attività.**

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale (eliminato) ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

I pareri scritti possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Capi Settore e dal Segretario Generale, anche per conto del Sindaco, degli Assessori ovvero del Presidente del Consiglio Comunale.

La richiesta dovrà essere completa di:

- quesiti;
- documentazione utile;
- indicazione del termine entro quale il parere si rende necessario.

I pareri saranno resi di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.

In ogni caso il parere sarà rimesso, nei casi urgenti, non prima di una settimana dalla richiesta.

2. Inoltre, solo su richiesta e tramite il Segretario generale, il Direttore Generale o i singoli Capi Settore, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di assistenza e supporto, nei casi seguenti:

- esaminano i progetti di regolamento, i capitoli redatti dai Settori;
- predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
- redigono contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;
- suggeriscono l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 6 - Ulteriori compiti (Abrogato)**

### **Articolo 7 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione**

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

### **Articolo 8 - Avvocati del libero Foro.**

1. E' facoltà dell'Avvocatura Civica, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di

lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, proporre alla Giunta comunale l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure il conferimento del mandato ad litem in via eccezionale od uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari.

2. Con determinazione dell'Avvocato responsabile competente per materia, verranno altresì nominati gli avvocati esterni codifensori, nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse dalla regione Calabria.
3. L'Avvocatura civica, con apposita determinazione, può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

### **Articolo 9 - Assistenza legale ad altri Enti**

1. L'Avvocatura Civica può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed art. 14 CCNL 2002 - 2005, con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici e Società nei quali il Comune di Palmi abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra, l'Avvocatura Civica può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento con la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo, verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.

### **Articolo 10 - Attività di domiciliazione per altre amministrazioni.**

1. Nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, l'Avvocatura civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Per la suesposta attività verrà richiesta all'amministrazione richiedente la somma forfetaria di € 200,00 Euro duecento/00), oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura civica di Palmi. Tale somma verrà così ripartita: Euro 150,00 al Comune di Palmi ed Euro 50,00 all'Avvocato dell'Avvocatura Civica che è stato incaricato di gestire la pratica.

### **Articolo 11 – Compensi**

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali, siglato in data 14/09/2000 e con decorrenza da detta data, nonché ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione Comunale e spettano:
  - a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, sulla base di quanto recuperato, a titolo di spese legali, a seguito di condanna della parte soccombente avversaria, secondo la disciplina del R.D. 27/11/1933 n. 1578, da aggiungere alla retribuzione salariale e alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL, ove previste, nei limiti di cui al comma 3.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda;

b) i compensi di natura professionale indicati nel precedente articolo 10.

c) i compensi, in misura pari al 50 per cento dei minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per diritti di procuratore e onorari di avvocato, in caso di sentenza favorevole per l'Ente, ove il Giudice abbia compensato totalmente o parzialmente le spese di giudizio, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

**2.** Ciascuno dei componenti dell'Avvocatura Civica avrà diritto ad i compensi di cui sopra, in relazione all'attività svolta nell'ambito delle proprie competenze, nella misura dell'80%. Il restante 20% sarà ripartito tra tutti gli avvocati in base al rendimento individuale. La verifica del rendimento individuale viene svolta dal Segretario Generale, con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) carichi individuali di lavoro, con particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati;

b) rispetto dei termini processuali;

c) partecipazione alle attività di udienza,

d) rispetto dei termini previsti dal presente regolamento per l'attività consultiva.

L'esito della verifica determinerà la percentuale dei compensi che potrà essere liquidata a ciascun Avvocato. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Agli Avvocati è garantito il diritto di controdedurre in merito ad eventuali elementi negativi di valutazione del rendimento.

**3.** La retribuzione di risultato dovuta agli Avvocati è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato spettante</i>
fino ad € 10.000,00	100% della retribuzione di risultato
da 10.001,00 a € 15.000,00	60% della retribuzione di risultato
oltre € 15.000,00	20% della retribuzione di risultato

**4.**I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato

una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

#### **Articolo 12 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.**

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. In difetto l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.
3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

#### **Articolo 13 - Atti sottratti all'accesso.**

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

#### **Articolo 14 - Documenti sottratti all'accesso.**

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  - rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

#### **Articolo 15 - Pratica professionale.**

1. Presso l'Avvocatura civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

#### **Articolo 16 - Incompatibilità.**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex articolo 58 D.Lgs. 3.02.1993, n. 29.

#### **Articolo 17 - Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente, nonché in tutte le disposizioni vigenti in materia purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura civica comunale.

#### **Articolo 18 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

